



**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 16.2

**“SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E
TECNOLOGIE”**

MODIFICHE E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
DOMANDE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 14/9/2018



Sommario

1	Finalità e Risorse	3
1.1	Finalità e obiettivi.....	3
1.2	Dotazione finanziaria.....	4
2	Requisiti di ammissibilità	4
2.1	Destinatari/Beneficiari.....	4
2.2	Filiera/Settore di riferimento prevalente.....	5
2.3	Condizioni di ammissibilità del progetto.....	5
2.4	Condizioni d'accesso dei singoli richiedenti/beneficiari	6
2.5	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	8
3	Interventi finanziabili e Spese ammissibili.....	8
3.1	Interventi finanziabili e costi ammissibili.....	8
3.1.1	Limitazioni collegate agli investimenti.....	9
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	11
3.2.1	Localizzazione degli interventi	11
3.3	Spese ammissibili/non ammissibili.....	12
3.3.1	Normativa di riferimento	12
3.3.2	Valutazione congruità e ragionevolezza	12
3.3.3	Investimenti materiali e immateriali	12
3.3.4	Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici	12
3.3.5	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	12
3.3.6	IVA e altre imposte e tasse	12
3.3.7	Interventi/spese non ammissibili.....	12
3.4	Intensità del sostegno.....	13
3.5	Cumulabilità	13
3.6	Durata e termini di realizzazione del progetto.....	13
3.6.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	13
3.6.2	Termine finale.....	14
4	Modalità e termini di presentazione della domanda	14
4.1	Modalità di presentazione, valutazione del Progetto e gestione della graduatoria	14
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della proposta progettuale	16
4.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto relativa al singolo partner di progetto.....	17
5	Criteri di selezione e fasi del procedimento.....	18
5.1	Criteri di selezione.....	18
5.2	Fasi del procedimento.....	19

5.3	Correzione degli errori palesi	20
6	Realizzazione e modifica dei progetti.....	20
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi	20
6.2	Impegni del beneficiario	21
6.3	Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità	23
6.4	Modifiche dei progetti	24
6.5	Modifiche del richiedente/beneficiario	24
7	Erogazione e rendicontazione.....	24
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	24
7.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione	24
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria	25
8	Verifiche, Controlli e Revoche	25
8.1	Verifica finale dei progetti.....	25
8.2	Rinuncia.....	25
8.3	Controlli e ispezioni	25
8.4	Sanzioni	25
9	Disposizioni finali	26
9.1	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	26
9.2	Disposizioni finali	26

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'azione denominata "16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" di cui all'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, con il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 4.1 approvato con DGRT n. 788 del 4 agosto 2015 e con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 4 agosto 2017 C (2017) 5633 finale, recepita con DGRT n. 914 del 29 agosto 2017 (di seguito "PSR"), con la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Start approvata con DGR 1243 del 5 dicembre 2016, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e s.m.i. (di seguito "Disposizioni Comuni").

L'operazione risponde dunque al fabbisogno individuato nel PSR della Regione Toscana (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione", contribuendo prioritariamente alla focus area 6(b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

La sottomisura è collegata, principalmente, alla Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali" anche se, trattandosi di un intervento trasversale, incide anche su tutte le Focus Area indicate nella descrizione generale della Misura e su tutti e tre gli obiettivi trasversali.

In particolare, la sottomisura contribuisce a:

- Ambiente: favorendo il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro di carbonio, il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni (sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui e scarti del processo produttivo), il miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.
- Clima: all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.
- Innovazione: all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

L'operazione è finalizzata a:

- promuovere **progetti pilota** che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani.
- promuovere **progetti di cooperazione** tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali - quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei

costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare. I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative. I progetti dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario, tenendo conto dei fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e sulle base delle priorità individuate e riportate nella strategia di Smart Specialisation regionale (approvata con Delibera di GRT n. 1018 del 18/11/2014).

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento agli agricoltori.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 2.341.788,42.

2 Requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i componenti della forma di aggregazione che realizza il progetto. I soggetti partecipanti al progetto devono costituirsi in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, che individuino la responsabilità civile e patrimoniale sufficiente nell'ambito delle modalità richieste dal PSR della Regione Toscana (si prenda come esempio non esaustivo la costituzione di ATI/ATS, Reti di Impresa, Consorzi, ecc). I soggetti partecipanti al progetto devono riunirsi in associazione/società la cui finalità è la realizzazione del progetto, attraverso la definizione di regole di funzionamento del partenariato e l'individuazione del responsabile del progetto, che ha il ruolo di rappresentanza. I partner coinvolti nel progetto devono essere funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, devono essere diretti cioè responsabili di attività specifiche e partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli interventi. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione. Il soggetto responsabile dell'Associazione/Società ha l'onere della predisposizione e del coordinamento del progetto, fermo restando le responsabilità di tutti i partecipanti nella realizzazione delle azioni di loro competenza. Il soggetto responsabile del progetto deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore. La formalizzazione della forma di aggregazione deve essere successiva alla pubblicazione del presente bando.

I soggetti ammessi a far parte del partenariato sono le imprese agricole e forestali, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella divulgazione e informazione, i consulenti.

Le imprese agricole e forestali coinvolte nel partenariato devono avere sede operativa nel territorio del GAL Start. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea. Le PMI coinvolte e i partner diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, devono avere una Unita Produttiva nel territorio del GAL Start.

Il progetto è presentato, attraverso l'apposito formulario, dal soggetto responsabile dell'Associazione/Società, mentre le singole domande di aiuto, con il dettaglio delle spese, sono presentate dai singoli soggetti partecipanti al progetto.

Il ruolo di soggetto responsabile dell'Associazione/Società deve essere ricoperto da un'impresa agricola e/o forestale o da un'impresa di trasformazione e commercializzazione agroalimentare.

2.2 Filiera/Settore di riferimento prevalente

Il progetto deve afferire prevalentemente ad una delle seguenti filiere e/o settori di riferimento:

- Filiera vitivinicola
- Filiera olivo-oleicola
- Filiera florovivaistica
- Filiera ortofrutticola (inclusi piccoli frutti, funghi e tartufi, castagne e marroni)
- Filiera cerealicola (per alimentazione umana, per zootecnia)
- Filiera delle colture industriali (incluse colture proteoleaginose, da fibra, aromatiche e officinali)
- Filiera apistica
- Filiera bovina (compreso bufalini)
- Filiera ovi-caprina
- Filiera suinicola
- Filiera avicunicola
- Filiera equina
- Settore carne e macellazione
- Settore dei sottoprodotti di origine animale
- Settore lattiero caseario e derivati
- Settore agrienergetico
- Settore forestale

2.3 Condizioni di ammissibilità del progetto

Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni di sperimentazione e verifica, per quanto riguarda i progetti pilota, oppure per adattamento ed introduzione dell'innovazione in azienda, per quel che riguarda i progetti di cooperazione, che precedono l'utilizzo diffuso dei prodotti, processi e tecnologie sviluppati mediante iniziative di ricerca. Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca. Nel progetto deve essere prevista l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'atto di aggregazione deve contenere un regolamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi;
- presentazione, da parte del soggetto capofila delegato in forma scritta da ogni altro soggetto costituente l'accordo, di un progetto descrittivo delle attività, l'indicazione dei soggetti coinvolti, il piano finanziario, la tempistica;

- l'attività deve avere ricadute sul territorio del GAL Start e può far parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria;
- divulgazione dei risultati dei progetti realizzati, pena la revoca del contributo;

2.4 Condizioni d'accesso dei singoli richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto, attraverso il Sistema Informativo ART€A, di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti

amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

5. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
7. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;
8. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
9. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 7) devono essere posseduti e verificati **prima dell'emissione del contratto** per l'assegnazione del contributo e **prima del saldo degli aiuti**. Nel caso del requisito di cui al punto 8) e 9), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il criterio di cui al punto 8) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 5) e al punto 8) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con

¹ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

³ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 8) o 9) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 9) si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.5 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento di questa condizione (impegno Deggendorf), comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordina il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

Come già specificato nel precedente paragrafo, per ricevere il pagamento dell'aiuto, occorre essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

3 Interventi finanziabili e Spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili e costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati della scheda dell'azione 16.2 della SISL del GAL Start:

- costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto;
- studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- costi diretti dei progetti specifici finalizzati all'innovazione che non possono essere ricondotti alle altre misure

del PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali, spese generali);

- progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- realizzazione di test e prove;
- divulgazione dei risultati ottenuti. Le attività dovranno essere rivolte a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- spese generali (nei limiti del 10% dell'intero investimento);
- investimenti immateriali;
- personale dipendente e non dipendente (nei limiti del 60% dell'intero investimento);
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento).

3.1.1 Limitazioni collegate agli investimenti

Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento. La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
Spese generali	- consulenze tecniche e finanziarie	Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
	- onorari di professionisti	
	- studi di fattibilità	
	- acquisto brevetti e licenze	
	- attività obbligatorie di informazione e pubblicità	
	- spese bancarie/legali/notarili	
	- spese tenuta c/c dedicato	
- spese garanzia fideiussoria		
Investimenti immateriali	- consulenze tecniche e finanziarie, - acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali
	- onorari di professionisti	
	- studi di fattibilità	
	- acquisizione certificazioni	
	- ricerche di mercato	

Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della Sottomisura 16.2 vale quanto di seguito riportato:

- a) per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- b) per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" nel suo complesso non può superare la soglia del 60% del costo complessivo del progetto di cooperazione. Inoltre la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

- a) Spese di viaggio:
 - ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari ad € 41,32 per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
 - uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata (con relativo percorso indicato e calcolato utilizzando il software "googlemaps"). Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);
- b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:
 - un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
 - due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
 - spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
 - per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi, che solo in questo caso interamente imputabili. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso. La spesa per la realizzazione dei prototipi può essere ammessa solo per i rappresentanti diretti della filiera su cui verte il progetto, siano essi produttori primari, trasformatori, ecc.

Il prototipo realizzato nell'ambito del progetto, al termine dello stesso, deve rimanere in carico all'azienda agricola e/o forestale o all'impresa di trasformazione o commercializzazione per il tempo stabilito nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di valutazione del progetto che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compresi hardware e software, funzionali alle attività previste dal progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio delle suddette macchine e attrezzature e tali spese vanno ricondotte alla voce "Beni di consumo e noleggi".

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile della SISL del GAL Start e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

3.3.4 Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, comprese quelle ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti nel paragrafo "Operazioni realizzate da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni" e smi.

3.3.5 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

La fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro deve avvenire nel rispetto dei modi e dei termini fissati nel paragrafo "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni Comuni".

3.3.6 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo. In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.3.7 Interventi/spese non ammissibili

Per quanto riguarda gli interventi e le spese non ammissibili si rimanda nel dettaglio al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni".

Non sono inoltre ammissibili lavori edili ed opere murarie, salvo ciò che risulta strettamente necessario per la posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature rendicontabili ai fini della presente misura (in toto o in quota

ammortamento). Non è in alcun modo ammessa la costruzione di nuovi edifici.

3.4 Intensità del sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90% del costo totale ammissibile. Tale intensità è valida sia per soggetti di diritto pubblico sia per soggetti privati.

3.4.1 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo ammissibile è pari ad € 300.000,00 sul totale del progetto, inteso come somma di contributi tra i beneficiari che compongono l'accordo di cooperazione. L'importo minimo del contributo ammissibile è pari ad € 50.000,00 sul totale del progetto, inteso come somma di contributi tra i beneficiari che compongono l'accordo di cooperazione, ed a € 5.000 per ogni singolo componente dell'accordo. Per le operazioni relative a prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Reg. (UE) "De Minimis" n. 1407/2013.

3.5 Cumulabilità

Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg CE n. 1303/13 è ammesso il cumulo del presente regime di aiuti (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell'Unione purché la voce di spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dal presente regime di aiuti (FEASR) nell'ambito di un altro programma.

È possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente previsto dai rispettivi bandi.

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

La durata massima dei Progetti Pilota è di 24 mesi, tale durata è la stessa per i Progetti di Cooperazione. Tale termine è calcolato a partire dalla data di firma del contratto di assegnazione del contributo, la quale dovrà avvenire congiuntamente nella stessa data per tutti i partecipanti al progetto. La durata puntuale dei progetti viene comunque stabilita nei contratti di assegnazione del contributo.

3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 (Aber).

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto sul Sistema ARTEA per ogni singolo partecipante l'accordo di cooperazione, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività relative all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

- a) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- b) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

3.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni". Il termine finale del progetto stabilito nel Contratto di Assegnazione è lo stesso per tutti i componenti del partenariato che presenta il progetto. Eventuali proroghe potranno essere concesse fino ad un massimo di 6 mesi dalla data finale del progetto complessivo, riguardano il progetto nel suo complesso e non le singole parti in carico a ognuno dei partner.

4 Modalità e termini di presentazione della domanda**4.1 Modalità di presentazione, valutazione del Progetto e gestione della graduatoria**

Il soggetto responsabile dell'Associazione/Società, attraverso il suo legale rappresentante deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere, secondo il formulario allegato al presente bando.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'atto costitutivo dell'Associazione/Società, sottoscritto da tutti i partner progettuali
- oppure
- l'impegno, sottoscritto da tutti i partner progettuali, a costituire l'Associazione/Società, entro i termini di presentazione delle domande di sostegno.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore.

La valutazione tecnica dei progetti spetta ad una Commissione di Valutazione la cui nomina e conduzione è di competenza del GAL.

Entro i termini previsti dal bando, i soggetti responsabili delle costituende, o costituite, Associazioni/Società presentano i progetti, i quali dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il modello di progetto allegato al bando.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dal GAL, che li affida al giudizio di una Commissione di Valutazione nominata dal GAL acquisendo anche il parere dell'Autorità di Gestione. Il GAL svolge la funzione di segreteria della Commissione e non entra nel merito della valutazione tecnico-scientifica dei progetti. Agli esperti

valutatori verrà in prima istanza richiesto di esprimere un giudizio sulla Sezione II del formulario riguardante la proposta di progetto. Successivamente, e fissata la graduatoria parziale, verrà presa in esame la Sezione I, attribuendo la restante parte del punteggio. Al termine della valutazione complessiva, la Commissione redige una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico. Il Gal, su tale base, individua i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili.

Al termine del processo valutativo, il GAL approva con idoneo atto la graduatoria che contiene:

- i progetti finanziabili;
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

Nel caso della presenza di una proposta progettuale parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

A tale graduatoria verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL Start. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 365 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL Start.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il GAL invia al soggetto responsabile un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'Associazione/Società, una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegna a realizzare per contribuire al progetto complessivo. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate e si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA comprendente la documentazione a corredo. Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato.

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente dal GAL e riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il GAL procede con la stipula dei contratti assegnazione del contributo i quali devono avvenire contemporaneamente per ogni soggetto componente l'Associazione/Società.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del GAL per l'istruttoria delle domande al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese che vadano ad inficiare o a modificare lo scopo del progetto, il GAL deve acquisire il parere della Commissione di Valutatori che ha giudicato l'idea progettuale.

Al termine del progetto, il soggetto responsabile predispone, con il contributo di tutti i partner progettuali, la relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto verrà inserita tra la documentazione a corredo della domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto responsabile del progetto. Le domande di pagamento relative a tutti partner del progetto dovranno

essere presentate nei termini di scadenza fissati nel Contratto di assegnazione del contributo. La relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- partenariato: ruoli e attività svolte
- innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto
- metodologie seguite e tempistica
- prodotti e risultati conseguiti
- ricadute economiche e ambientali
- spese sostenute per l'attuazione del progetto
- quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto
- considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto il GAL potrà avvalersi della Commissione di Valutazione.

Il progetto decade in caso di inammissibilità di uno dei soggetti aderenti che costituiscono l'Associazione/Società, se il GAL valuta, sulla base dei criteri di ammissibilità e sentito il responsabile del progetto, se gli obiettivi non sono più raggiungibili con il partenariato rimanente.

Successivamente al Contratto per l'assegnazione del contributo, nel caso in cui un soggetto rinunci al sostegno (per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore), cessi l'attività o la conduzione dell'impresa, il GAL potrà valutare, con il soggetto responsabile del progetto, se gli obiettivi sono ancora raggiungibili attraverso l'attivazione di azioni correttive per mantenere l'ammissibilità del progetto o se invece questo decade.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del GAL.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della proposta progettuale

La proposta progettuale deve essere sottoscritta e presentata (inoltrata) dal capofila **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno martedì 20 novembre 2018.**

A tal fine il capofila deve compilare l'apposita istanza on-line, disponibile sul sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it) a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul BURT ovvero dal 20 luglio 2018. Le istanze devono pervenire complete di tutti gli allegati necessari e in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e con le modalità previste al paragrafo 1.3 delle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento (D.D. ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 e s.m.i.).

La documentazione da allegare dovrà essere composta almeno da:

- a) formulario redatto secondo la modulistica allegata (Allegato A);
- b) atto di costituzione del nuovo soggetto giuridico-societario. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'associazione/società o del nuovo soggetto entro la data di presentazione della domanda di aiuto sul Sistema ARTEA;

Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendano accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto del singolo componente l'Associazione/Società, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande dei singoli partner del progetto, nel momento in cui devono essere presentate sul Sistema ARTEA, devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Le singole domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto relativa al singolo partner di progetto

Le domande di aiuto riferibili alla parte di progetto in carico ad ogni singolo partner devono essere presentate sul Sistema Informativo ARTEA in forma completa.

La domanda di aiuto si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di seguito. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto, salvo quanto specificato nei singoli bandi, è la seguente:

- a) **relazione firmata** dal richiedente comprensiva di:
1. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 2. Nel caso di "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" dimostrazione del rispetto di quanto indicato dall'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni".
 3. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 4. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008; 14) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai

contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;

- b) ove pertinente, **progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo 3.3.2 "Spese ammissibili/non ammissibili".
- c) ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Il GAL Start si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità.

5 Criteri di selezione e fasi del procedimento

5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita dando la precedenza ai progetti con importo di investimento inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà in base alla data di presentazione della domanda.

I. Livello di innovazione e validità tecnico-scientifica

Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 15
---	------------------

II. Obiettivi e risultati attesi

Concretezza dei risultati e sostenibilità del progetto dopo la sua conclusione	Massimo punti 10
Contributo positivo alla salvaguardia dell'ambiente, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	Massimo punti 10

III. Qualità del progetto

Coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni individuati nell'analisi di contesto della SSL e contributo positivo alle priorità trasversali delle SSL	Massimo punti 10
Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione, al di fuori dei partneriati, tramite attività che coinvolgano consulenti e imprenditori	Massimo punti 10
Ricaduta diretta sul territorio del GAL in termini economici ed occupazionali	Massimo punti 20

IV. Partnership

Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Massimo punti 10
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici (in particolare di imprese agricole e forestali) che partecipano alla realizzazione del progetto	Massimo punti 5

V. Aspetti finanziari

Sostenibilità economica e finanziaria del progetto	Massimo punti 10
--	------------------

Minimale di ammissibilità e massimale

Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria	Punti 50
Punteggio massimo raggiungibile	Punti 100

5.2 Fasi del procedimento

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella seguente tabella:

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione della proposta progettuale	Richiedente	Entro i termini stabiliti nel bando
Esiti finali della Commissione di Esperti Valutatori	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi dalla fine della valutazione dei progetti
Ricezione delle domande di aiuto per ogni singolo partecipante al progetto	ARTEA	Entro il termine stabilito dal GAL e comunicato ufficialmente ai soggetti responsabili dei partenariati
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 60 giorni dalla ricezione delle singole domande di aiuto (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione di adattamento tecnico (se	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione

precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)		dei contributi.
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo e produzione degli elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (120 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

5.3 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- riferimento all'acronimo di progetto;
- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;

- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità del Gal Start;
- riduzioni come definite da atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016;
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";

- 3) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- 4) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- 5) comunicare, nel caso che, successivamente alla firma del Contratto per l'assegnazione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo oggetto della domanda di aiuto a valere sul bando PIF;
- 6) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente alla firma del contratto all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- 7) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- 8) rispettare gli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni, limitatamente agli eventuali prototipi realizzati con il progetto di cooperazione;
- 9) realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
- 10) dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione il Settore "Consulenza, formazione e innovazione" e l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica);
- 11) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- 12) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- 13) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 14) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 15) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 16) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 17) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- 18) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando;
- 19) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

- 20) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
- 21) comunicare preventivamente al Gal Start che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- 22) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 23) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- 24) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 25) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- 26) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 27) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 28) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 29) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle “Disposizioni comuni”, nel presente bando, nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- 30) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- 31) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 32) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo “Cantierabilità degli investimenti”;
- 33) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo “Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” del documento “Disposizioni Comuni”;
- 34) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Contratto per l’assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno

finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) per i beneficiari collocando, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario privato espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente. Il beneficiario Pubblico espone un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014 (emblema dell'Unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL Start all'indirizzo www.gal-start.it Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- **copia di una garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.
- **una dichiarazione** a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento", e al paragrafo "Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "Disposizioni Comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, art. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Ai sensi dell'art.63, comma 1 del regolamento (UE) n.1306/2013 e dell'art.35 del regolamento delegato (UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative

9 Disposizioni finali

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Start riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 055/8456601, Fax 055/84312020, e-mail: posta@gal-start.it; PEC: galstart@pec.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Gal Start con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Start, Dott. Stefano Santarelli.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando gli uffici del GAL Start, Telefono 055/8456601, e-mail al seguente indirizzo: posta@gal-start.it il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato sul sito del Gal Start www.gal-start.it con i relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile del GAL Start.

9.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 127 del 18/10/2017.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Come disposto dal citato art.71, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute per almeno cinque anni successivi al pagamento finale. Quanto appena espresso, nel caso della sottomisura 16.2, si applica limitatamente ai prototipi realizzati. Per lo stesso periodo temporale deve rimanere attiva l'Associazione/Società che sarà il soggetto referente per gli impegni successivi alla fine del progetto.

Per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo "19.3.16. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;

3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.